

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1930)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1127 e alla legge 15 gennaio 1955, n. 487, relative al Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti

ONOREVOLI SENATORI. — La vasta e complessa attività del Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti, le cui iniziative si sono notevolmente estese ed hanno ricevuto un forte impulso in questi ultimi anni, postula un migliore assetto del Consiglio di amministrazione e una meno precaria durata dell'incarico di presidenza, allo scopo di garantire continuità di indirizzo amministrativo e di funzionamento.

Si è ritenuto perciò necessario rafforzare con l'articolo 1 il Consiglio anzidetto con l'inclusione di un rappresentante del Ministero dell'interno e conferire al Presidente una durata triennale, modificando l'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, già

in parte modificato dall'articolo 2 della successiva legge 15 gennaio 1955, n. 487.

Inoltre, il vivo interesse suscitato tra i giovani per le iniziative dell'Istituto e le programmazioni sempre più ampie, attuate dal Centro in favore di studenti italiani e stranieri, hanno reso indispensabile, oltre al rafforzamento delle strutture amministrative, anche l'aumento delle spese per i viaggi, cosicché si rende necessario un aumento della misura dei contributi statali a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e di quello del Ministero degli affari esteri. Si provvede pertanto con l'articolo 2 ad elevare a 50 milioni i contributi rispettivamente concessi dal Ministero della pubblica istruzione e da quello degli affari esteri.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

**Art. 1.**

L'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e l'articolo 2 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, sono abrogati e sostituiti dall'articolo seguente:

« Il C.I.V.I.S. è retto da un Consiglio di amministrazione composto:

a) di 5 rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) di 3 rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

c) di 1 rappresentante del Ministero dell'interno;

d) di 1 rappresentante del Ministero del tesoro;

e) di 2 rappresentanti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, dei quali 1 designato dalla 2<sup>a</sup> Sezione del Consiglio stesso.

Il Consiglio dura in carica un triennio ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello degli affari esteri.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i membri designati dal Ministro della pubblica istruzione.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere sostituiti, qualora si ravvisi necessario, anche durante il triennio ».

**Art. 2.**

Il contributo annuo previsto dall'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, viene elevato a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ed a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero degli affari esteri.

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge per l'esercizio 1961-62 verrà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione e di quello degli affari esteri.